CAMERA DEI DEPUTATI N. 3455-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1996

(Relatore: **TRIONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1959)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MASERA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(LOMBARDI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PAOLUCCI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(SALVINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3455 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1959), che viene allegata.

TRIONE, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo culturale con il Venezuela, firmato il 17 ottobre 1990, rientra nella serie di azioni intraprese nel corso del 1990 dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane.

Col Venezuela si era già da tempo cercato di addivenire ad un accordo culturale, di cui entrambi i Paesi sentivano la necessità sia per i rapporti di amicizia tra loro esistenti, sia per la presenza in Venezuela di una importante collettività italiana perfettamente integrata. I benefici ed il rafforzamento dei vincoli bilaterali che dovrebbero scaturire dall'applicazione dell'Accordo sono stati determinanti nel superare finalmente le difficoltà inizialmente manifestatesi e cioè il mancato riconoscimento in Venezuela dei titoli di studio rilasciati dai nostri istituti scolastici ivi operanti. Tale problema è stato infatti avviato a soluzione, in quanto con l'articolo 3 le Parti si sono impegnate a porre allo studio nel tempo più breve la possibilità di giungere ad un accordo separato che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche – statali o legalmente riconosciute da una delle due Parti – operanti nel territorio dell'altra, e ad esaminare altresì la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università e Istituti universitari dei due Paesi.

Come l'articolo 1 chiaramente stabilisce, l'Accordo si propone per fine di promuovere e realizzare le attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la loro cooperazione culturale ed artistica. Trattasi dunque di un articolo di « principi », che trova negli articoli successivi le sue modalità di applicazione;

L'articolo 2 fornisce a questo punto una indicazione molto importante del modo in cui la cooperazione culturale tra i due Paesi potrà svilupparsi, in quanto regolamenta l'attività delle istituzioni culturali di un Paese presenti nel territorio dell'altro, assumino esse la forma di Centri o Associazioni culturali o di Istituti di insegnamento e d'arte. In sostanza, trattasi dell'attività svolta dagli istituti di cultura (di regola, statali: quello italiano opera già da anni a Caracas) o da organismi che possono avere figura pubblica o privata. In ogni caso, è di fondamentale importanza il dettato del secondo comma di detto articolo, il quale stabilisce che tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito ovviamente delle norme vigenti nel Paese dove esse operano: condizione fondamentale, questa, perché l'attività di promozione culturale e linguistica di dette istituzioni, ed in particolare del nostro Istituto di cultura a Caracas, non venga « limitata » nelle sue scelte e nei suoi contatti con il pubblico locale.

Dell'articolo 3 si è detto più sopra.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso costituisce uno degli elementi portanti dell'Accordo, in quanto indica, se pur nella forma sommaria propria di tale genere di accordi, gran parte delle attività in cui è destinata a modularsi la collaborazione culturale tra i due Paesi.

Premesso che le due Parti favoriranno ed agevoleranno nei limiti delle loro possibilità l'elaborazione e la messa in atto di programmi e di progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse, l'articolo così enumera le attività in cui l'auspicata collaborazione potrà estrinsecarsi: invio di funzionari di alto livello, di docenti, di ricercatori e di esperti per avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; organizzazione di corsi per il perfezionamento e la ricerca nei diversi campi artistici e culturali; invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama perché effettuino corsi e conferenze; concessione di borse di studio a candidati selezionati e designati a partecipare a corsi di specializzazione e perfezionamento nei diversi settori culturali; interscambio tra le parti di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; invio, infine, ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, eccetera, per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali del genere.

L'articolo 5 può essere considerato un completamento, ad un tempo, ed un corollario dell'articolo 4, in quanto impegna le parti a favorire lo studio, l'elaborazione e l'attuazione (congiunta e coordinata) di programmi e di progetti di ricerca e di sviluppo culturale: il che lascia il più ampio spazio a tutte le iniziative, anche quando non siano specificatamente precisate.

L'articolo 6 prevede a sua volta la possibilità per le Parti di far ricorso alla partecipazione, anche finanziaria, di organismi internazionali per l'attuazione di programmi e progetti derivanti dalle forme di cooperazione previste dall'Accordo (o dai protocolli di applicazione che verranno successivamente negoziati), che dovessero incontrare (è sottinteso) difficoltà ad essere realizzati con le sole disponibilità delle Parti.

L'articolo 7 estende ulteriormente il quadro delle attività già previste dall'articolo 2, elencando *ad abundantiam* altre forme di cooperazione e di scambio, quali la realizzazione di viaggi, l'invio di missioni di docenti, ricercatori, esperti, scrittori, artisti, musicisti, col fine di partecipare a riunioni, colloqui, conferenze, sì da non lasciare esclusa alcuna ipotesi. L'articolo conclude con l'impegno delle due Parti a promuovere le visite e le esibizioni di orchestre, e di gruppi musicali, di danza, di teatro e folkloristici.

L'articolo 8 definisce a sua volta i mezzi con i quali le Parti potranno stimolare la migliore conoscenza delle rispettive culture. Essi vanno dalla diffusione di libri e pubblicazioni periodiche, di programmi e microfilm a carattere culturale, artistico e architettonico, alla definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e la pubblicazione di opere relative agli stessi settori; alle mostre di libri, di architettura, di arte, di arti applicate e di artigianato; allo scambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche; alle manifestazioni teatrali, musicali e culturali in genere; alle trasmissioni radiofoniche e televisive; alla organizzazione infine di rassegne cinematografiche ed allo scambio di informazioni e di documentazione in tale settore.

L'articolo 9 precisa che ognuna delle due Parti usufruirà nel territorio dell'altra, per le opere letterarie, artistiche, musicali, eccetera, protette nel proprio territorio, della stessa protezione concessa dall'altra Parte nel proprio territorio allo stesso tipo di opere, indipen-

dentemente da quanto previsto in materia dagli accordi e dalle convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.

L'articolo 10 prevede infine, secondo modalità da stabilirsi con accordi specifici, la possibilità di scambio – tra Biblioteche, Musei, Centri di formazione ed altre istituzioni pubbliche e private di opere d'arte originali o di riproduzioni, di fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, eccetera, relativi al patrimonio storico, artistico ed archeologico dell'uno e dell'altro Paese.

Gli altri articoli dell'Accordo hanno carattere rituale.

In particolare l'articolo 11 prevede che eventuali controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione o esecuzione dell'Accordo saranno risolte per le vie diplomatiche; l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo sarà ratificato secondo le norme costituzionali e legali vigenti in ognuno dei due Paesi ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (che dovrà avvenire a Roma); l'articolo 13, infine, precisa che l'Accordo avrà la durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle due Parti con un anno di preavviso (trattasi di una clausola che, con variazioni nella portata del preavviso, è di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1995 e in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.